

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 2
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
CONVOCAZIONI	» 4

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale » (1498).

Il Relatore Simonacci riferisce favorevolmente sul disegno di legge illustrandone il contenuto e le finalità. Dopo un breve intervento del Sottosegretario Ceccherini, che si associa alle dichiarazioni del Relatore, la Commissione passa agli articoli. Dopo gli articoli da 1 a 3, approva senza modificazioni l'articolo 4, avendo respinto un emendamento presentato dal deputato Terranova, inteso ad assicurare l'efficienza tecnica della banda con un contingente soprannumerario non eccedente i 20 elementi di musicanti aggregati o di allievi musicanti. Indi, sono approvati senza modificazioni gli articoli da 5 a 18. La Commissione approva poi l'articolo

19, con un emendamento presentato dal Relatore inteso a stabilire in conformità all'ordinamento delle altre bande delle Forze armate, come grado massimo per il maestro direttore di banda quello di tenente colonnello. Approvati senza modificazioni gli articoli da 20 a 31, l'articolo 32, con alcuni emendamenti proposti dal Relatore al primo comma (nel senso che risulta soppressa la parte che attiene alla suddivisione in classi dei marescialli) e con la soppressione del terzo comma del testo originario, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 33, 34 e 35. Approva quindi l'articolo 36 con un emendamento suggerito dalla VII Commissione (Difesa) conforme a quanto già stabilito con l'articolo 19, nel senso cioè di aggiungere il grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nel servizio di anni 12, e quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva di anni 16. Da ultimo è approvato senza emendamenti, l'articolo 37. La Commissione approva anche le tabelle annesse al disegno di legge e modifica la tabella *D* in relazione alle norme approvate.

Successivamente, il disegno di legge n. 1498 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 » (1955).

Il Presidente Scalfaro, dopo aver dato lettura del parere pervenuto dalla V Commissione (Bilancio), propone di richiedere alla stessa Commissione delucidazioni sul parere espresso.

La Commissione, associandosi alla proposta del Presidente, delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona Achille.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione continua nell'esame dei provvedimenti. Il Ministro Corona, dopo aver sottolineato le manchevolezze delle norme che hanno regolato l'intervento dello Stato nel settore della cinematografia, norme già scadute al 30 giugno 1964 e prorogate al 31 dicembre dello stesso anno, rileva gli scopi fondamentali del disegno di legge soprattutto per quel che attiene l'urgenza di disciplinare la materia in modo più rispondente alle esigenze del pubblico interesse e a quelle di garantire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della cinematografia nazionale nei suoi diversi aspetti.

Passando quindi ad esaminare le proposte di legge nn. 1449 e 1484, osserva che in esse non sono previste con la cura necessaria le conseguenze della detassazione che si vorrebbe introdurre nel settore. D'altra parte con l'abolizione dei contributi si toglierebbe una garanzia che oggi serve ad ottenere il credito e si permetterebbe la produzione solo a chi è in possesso di mezzi finanziari. Mentre i difetti del meccanismo seguito finora riguardavano il sistema creditizio e la rarefazione delle imposte di noleggio, il disegno di legge presentato dal Governo ha il merito di potenziare questo settore col contributo sui mutui, le cooperative, il fondo della Banca del lavoro e di ridurre la ritenuta d'acconto. Le proposte di legge all'esame fanno affidamento invece sulla produzione in modo fatalistico, senza suggerire meccanismi adatti a migliorare le qualità dei film nazionali.

Contesta quindi che il Governo, la maggioranza e lo stesso disegno di legge mirano a discriminazioni di ordine artistico o ideologico. Dopo aver fatto presente che l'adozione dell'automatismo meccanico dei ristorni non può garantire l'elevazione del livello produttivo, osserva che lo Stato non solo ha interesse a favorire il prodotto di qualità, ma anche quello di favorirne una maggiore dif-

fusione. Nei confronti delle critiche mosse da più parti in merito all'elevato numero delle Commissioni, fa rilevare che il numero delle stesse è inferiore, a quello del passato, mentre appare fortemente limitata la partecipazione a tali commissioni di rappresentanti governativi. Non è quindi il caso di parlare di corporativismo, soprattutto se si considera l'accentuata partecipazione richiesta di personalità della cultura nella Commissione preposta all'assegnazione di premi.

Quanto all'Ente di gestione, (il richiesto distacco dal Ministero per le partecipazioni statali è problema da trattare in altra sede) ribadisce l'opportunità di valorizzarlo soprattutto per potenziare la distribuzione del film italiano e quanto ai rapporti generali tra spettacolo e TV., e al film per i giovani, osserva che questo aspetto del problema richiede un particolare esame soprattutto nei confronti delle esperienze fatte nel settore.

Circa la istituzione di un Consiglio superiore dello spettacolo, dichiara che ciò potrà essere possibile quando si stabiliranno in modo definitivo la struttura dei vari settori. È in elaborazione un disegno di legge per il teatro di prosa ed occorre provvedere quanto prima anche per gli enti lirici.

Dopo aver proposto alla Commissione di assumere il disegno di legge come base della discussione e di considerare le proposte di legge nn. 1449 e 1484, come emendamenti, conclude affermando che il disegno di legge tende a potenziare l'industria cinematografica nazionale ponendo a disposizione mezzi e strumenti al fine di produrre opere artistiche e spettacolari degne della tradizione culturale del nostro Paese.

La Commissione, su proposta del Presidente, assumendo l'impegno di presentare emendamenti ai primi 10 articoli del disegno di legge n. 1920 entro le ore 12 di mercoledì 3 marzo, delibera di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZANIBELLI: « Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 mag-

gio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 » (1888).

Il Presidente Alessandrini riassume le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame, dedicato alla proposta di legge; ricorda che era stato presentato, da parte del Governo, un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo unico del provvedimento e che il Relatore Ripamonti si era riservato di studiare la nuova formulazione proposta.

Il deputato Poerio si dichiara contrario all'emendamento governativo e favorevole al testo originario del progetto di legge, che regola in modo sufficiente ed organico la materia. Prospetta il pericolo che la nuova formulazione suggerita dal Governo possa creare intralci nello svolgimento della procedura di assegnazione degli alloggi.

Riprendendo poi talune osservazioni formulate nel corso di una precedente seduta, lamenta talune carenze della legge n. 1676, soprattutto per la mancanza di adeguati finanziamenti per la costruzione di case per i braccianti agricoli.

Il Sottosegretario De' Cocci, dopo aver dichiarato che le difficoltà di attuazione dei programmi per la costruzione di case per i lavoratori agricoli sono dovute ad aumenti di costi e di prezzi, ma che tuttavia la realizzazione delle opere si è svolta in modo soddisfacente, invita la Commissione ad approvare l'emendamento proposto dal Governo, inteso a stabilire una certa uniformità nella procedura di assegnazione e, nello stesso tempo, ad assicurare le massime garanzie formali.

Successivamente, la Commissione approva, senza modifiche, il primo ed il secondo comma dell'articolo unico nel testo originariamente proposto. Sul terzo comma il Relatore Ripamonti presenta un emendamento, che, riprendendo in parte le modifiche suggerite dal Governo, prevede uno snellimento della procedura di assegnazione, che prescinde dall'intervento del Ministero dei lavori pubblici.

Si dichiarano favorevoli all'emendamento Ripamonti i deputati Poerio e Baroni. Il Sottosegretario De' Cocci dichiara di rimettersi alla Commissione ed il terzo comma viene approvato nelle seguente formulazione:

« Per la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegna-

tari, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in quanto compatibili con le norme della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

Il quarto comma, infine, è approvato con una modifica, suggerita dal Relatore Ripamonti, intesa a sostituire le parole « sono applicabili » con le altre « si applicano ».

Successivamente la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 1965, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste, Cattani.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche » (2018).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale del provvedimento.

Il deputato Imperiale dichiara che a suo parere si pongono due esigenze: la prima, di provvedere ad un adeguato ulteriore finanziamento del disegno di legge, che è stato predisposto prima delle recenti e disastrose calamità atmosferiche; la seconda, che si riferisce alla necessità di approntare al più presto una legge organica, efficiente e completa. Si sofferma quindi sul meccanismo della erogazione del credito a favore degli operatori agricoli danneggiati, auspicando la creazione di un istituto di credito specializzato per l'agricoltura, l'aggiornamento dei parametri per la concessione dei crediti di conduzione ed una valutazione diversa del rischio nella concessione dei finanziamenti. Dopo aver segnalato l'esigenza di un disbrigo più sollecito delle pratiche relative ai danni, nonché altri problemi particolari, conclude auspicando che anche attraverso l'attesa legge organica sui danni e le calamità atmosferiche l'agricoltura possa trovare fiducia in se stessa.

Il deputato Stella pone in rilievo che il provvedimento si limita a prevedere un risarcimento dei danni per il solo anno 1964, lasciando così senza alcuna copertura i danni

verificatisi e che potrebbero verificarsi in quest'anno. Si rende pertanto a suo avviso indispensabile assicurare una continuità nell'erogazione dei finanziamenti. Chiede infine che lo Stato si sostituisca ai coltivatori colpiti nel pagamento dei contributi.

Il deputato Prearo, infine, lamenta la lentezza dell'iter di erogazione delle provvidenze per i danni, segnalando altresì che sovente rimangono fuori da ogni risarcimento quei danni ulteriori alle colture che non sono limitabili ad un solo anno.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e rinvia la replica del Relatore e del rappresentante del Governo ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(X Trasporti e XIII Lavoro e previdenza sociale)

Mercoledì 3 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » (724) — Relatori: De Capua, per la X Commissione; Bianchi Fortunato, per la XIII Commissione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 3 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze (2067) — Relatore: Berloffo — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MATTARELLI GINO ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme

per la disciplina dell'elettorato attivo (1126) — Relatore: Di Primio — (*Parere della II Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

SANTI: Intangibilità e imprescindibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altri assegni ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza (18) — Relatore: Baroni — (*Parere della IV e della V Commissione*);

LUCIFREDI: Norme generali sull'azione amministrativa (81) — Relatore: Lucifredi — (*Parere della IV Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 3 marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Contributo straordinario all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (1895) — Relatore: Folchi — (*Parere della V Commissione*);

Contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (S.I. O.I.) con sede in Roma (1972) — Relatore: Pedini — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

VEDOVATO: Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio (800) — Relatore: Toros — (*Parere della V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 3 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Attribuzioni della competenza ai Prefetti in materia di depositi di olii minerali (1862) — Relatore: Colleoni;

Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703 (1964) — Relatore: Girardin;

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2001) — Relatore: Dosi.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399);

— Relatore: Merenda — (*Parere della I Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72,

concernente valutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315);

BOTTA e DEMARCHI: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (*Urgenza*) (1797);
— Relatore: Merenda.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CETRULLO: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274) — Relatore: Merenda.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907)
— Relatore: Radi — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 21,5.